

STATUTO

Associazione "L'Eco del Mugello APS"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'Associazione di Promozione Sociale avente la seguente *denominazione*: "L'Eco del Mugello APS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* in Via di Montaccianico 59, Scarperia e San Piero (FI), e con *durata illimitata*.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue le seguenti finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*:

- Promozione della transizione ecologica della comunità locale verso un'economia circolare, sostenibile, climaticamente neutrale ed efficiente dal punto di vista energetico;
- Sviluppo di una comunità volta alla tutela dell'ambiente e sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico;
- Promozione dell'economia circolare attraverso attività di recupero, riparazione e riuso di oggetti dismessi finalizzate al contrasto alla cultura del consumismo e al consumo delle risorse, e attraverso l'implementazione di una politica che aspira al traguardo "rifiuti zero";
- Educazione al confronto scientifico-culturale su tematiche ambientali e di sviluppo sostenibile;
- Promozione della cultura della solidarietà, della condivisione e della cittadinanza attiva, al fine di creare una comunità aperta al dialogo interculturale e all'inclusione sociale, valorizzando la cultura dei diritti rispetto alla cultura della discriminazione;
- Educazione alla creatività;
- Promozione del volontariato e della mobilità europea come crescita personale e sociale al fine di favorire il processo di integrazione europea e la riflessione sulla cittadinanza globale.

L'Associazione ai fini di raggiungere gli obiettivi associativi, intende svolgere *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare l'associazione intende realizzare i seguenti progetti:

- Attivazione di un centro di riuso, recupero, e riparazione di oggetti;
- Attivazione di progetti concreti tesi alla riduzione della produzione dei rifiuti degli enti locali e delle scuole;
- Attivazione di progetti volti alla sostenibilità ambientale, giustizia sociale e al coinvolgimento dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione;
- Partecipazione a fiere e mercati per lo scambio ed il riuso, e attivazione di laboratori di autoproduzione, riuso e riciclo creativo;
- Attivazione di percorsi didattici, come workshops, seminari e corsi di formazione e specializzazione, anche attraverso strumenti educativi innovativi basati sull'educazione non formale, peer-to-peer, learning by doing;
- Collaborazione con altri organismi no-profit presenti sul territorio locale e nazionale, nonché con le istituzioni scolastiche;
- Promozione di misure di risparmio energetico e di utilizzo di energie rinnovabili;
- Collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'attuazione di "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento";
- Collaborazione con il programma Servizio Civile regionale e nazionale e con il programma Servizio Volontario Europeo;

- 52 • Attivazione di progetti finanziati dal programma europeo Erasmus +, quali ad esempio, Youth Exchanges e Training
- 53 Courses;
- 54 • Attivazione e/o collaborazione con progetti a tema sviluppo sostenibile promossi da Enti privati e pubblici e finanziati
- 55 anche e non solo da fondi europei quali, ad esempio, il programma LIFE 2021-2027 (e successivi rinnovi);
- 56 • Condivisione attraverso la rete ed i canali web-social dell'Associazione progetti ed iniziative realizzati altrove ma con
- 57 finalità e principi affini a quelli dell'Associazione;

58

59 L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in*

60 *relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

61 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale,

62 *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021. La loro

63 individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

64 L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta

65 a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel

66 rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

67

68

69

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

70 Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

71 Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità

72 della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

73 Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda che* dovrà contenere:

74 • l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo

75 di posta elettronica;

76 • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle

77 deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

78

79 L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le

80 attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura

81 dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la

82 *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia

83 accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,

84 chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in

85 occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti

86 dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente

87 limitativi di diritti o a termine.

88

89

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

90 Gli associati hanno il *diritto* di:

- 92 • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- 93 • esaminare i libri sociali;
- 94 • essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- 95 • frequentare i locali dell'associazione;
- 96 • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- 97 • concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- 98 • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate stabilite annualmente dall'organo di amministrazione
- 99 come rimborsabili;
- 100 • prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

101

102 Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- 103 • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- 104 • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- 105 • versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

106 • non utilizzare l'immagine o l'obiettivo dell'associazione in modo improprio o per scopi personali in circostanze che vadano
107 contro i principi dell'associazione stessa, in ambienti pubblici sia fisici che digitali.

108

109

110

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

111 La qualifica di associato si perde per *morte, recesso* o *esclusione*. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente
112 Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di
113 una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione
114 dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere
115 comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre *recedere*
116 dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di
117 amministrazione, il quale dovrà adottare un' apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione
118 di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I *diritti di partecipazione*
119 all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e*
120 *trasmissibili*.

121

122

123

ART. 6 (Organi)

124 Sono *organi* dell'associazione:

- 125 • l'Assemblea;
- 126 • l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- 127 • l'Organo di controllo;
- 128 • il Presidente;
- 129 • Vicepresidente.

130

131

132

ART. 7 (Assemblea)

133 Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha
134 *un voto*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce
135 all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. La *convocazione* dell'Assemblea
136 avviene mediante comunicazione scritta per e-mail dell'associazione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda
137 convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 14 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal
138 libro degli associati. L'Assemblea può essere fatta in modalità remota, purché sia possibile identificare i partecipanti, e che venga
139 usato il voto elettronico. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea
140 deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli
141 associati. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- 142 • *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 143 • *approva il bilancio di esercizio*;
- 144 • *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e
145 *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
- 146 • *delibera sull'esclusione degli associati*;
- 147 • *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- 148 • *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- 149 • *delibera lo scioglimento dell'associazione*;
- 150 • *delibera la trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- 151 • *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

152 L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per
153 delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea *delibera*
154 a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli
155 amministratori non hanno voto. In assemblea straordinaria per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno
156 $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Altrimenti, è possibile una seconda convocazione con la
157 presenza di almeno $\frac{1}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In assemblea straordinaria per deliberare
158 lo *scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
159 almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

160

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 2 e 5, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 2 anni e sono *rieleggibili*. La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e del nuovo Organo di amministrazione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il *Vice Presidente, eletto dall'assemblea*, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se superati i limiti previsti dall'art. 30 e 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii., l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta tramite mail per consultazione esplicita anche online su archivio cartaceo o online (drive, database, pagina privata con password).

ART. 18

(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

270 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio
271 2017 n. 117 e ss.mm.ii. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo
272 e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

273

274

ART. 19

275

(Lavoratori)

276 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri*
277 *associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità
278 statutarie. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o
279 al 5% del numero degli associati.

280

281

ART. 20

282

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

283 In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro
284 unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea
285 provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

286

287

288

ART. 21

289

(Rinvio)

290 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi
291 associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche
292 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

293